



IMPOSTE SUL REDDITO

Linee guida della Delega fiscale per l'agricoltura

di Luigi Scappini, Massimo Bagnoli

Convegno di aggiornamento

Novità del periodo estivo e Riforma fiscale

[Scopri di più](#)

La L. **111/2023** “Delega al Governo per la riforma fiscale”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023, all'[articolo 5](#), dedicato “all’individuazione dei principi e dei criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche”, individua alcune linee guida di revisione del **reddito agrario**.

La delega però non interviene sull’attuale tassazione del reddito prodotto dalle attività agricole “ex se” nonché quello di provenienza dall’esercizio di determinate attività connesse: le une attratte a tassazione secondo le regole dell'[articolo 32 Tuir](#), le altre, se eccedenti, disciplinate dall'[articolo 56-bis Tuir](#) su base forfetaria.

Quello che propone la Legge delega di riforma del sistema fiscale è una “*evoluta lettura*” della tassazione delle attività agricole, sempre più **armonizzata** ai precetti civilistici disposti dall'[articolo 2135 cod. civ.](#)

Obiettivo della delega dunque è quello di ampliare il numero delle attività **agricole essenziali** a tassazione **catastale** al fine di accogliere i nuovi sistemi di coltivazione che sfruttano il progresso tecnologico e la ricerca scientifica, da un lato creando nuove classi catastali e dall’altro individuando un nuovo limite, ovviamente superiore a quello attualmente vigente, entro il quale l’attività è produttiva di un reddito agrario. Per l’eccedenza si confluirà, presumibilmente al rispetto dei requisiti soggettivi richiesti, nella tassazione forfettaria prevista dall'[articolo 56-bis, comma 1, Tuir](#).

Il Secondo mandato affidato al Governo è quello di “ricondurre i redditi relativi ai beni, anche immateriali, derivanti dalle attività di coltivazione e allevamento che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, entro limiti predeterminati, ai redditi delle attività agricole di cui all’articolo 2135, comma 1, cod. civ. con eventuale assoggettamento a imposizione semplificata”. In particolare, ci si riferisce ai redditi derivanti dalla cessione dei crediti di carbonio ottenuti mediante la cattura di CO₂, categoria che in passato l’Agenzia delle entrate, con la [risposta a interpello n. 365/2020](#) e, successivamente, il Governo con la risposta al *question time* **5-08179** del 31 maggio 2022, **avevano esclusa da tassazione catastale o**



forfettaria ai sensi dell'[articolo 56-bis, Tuir.](#)

È doveroso, tuttavia, precisare che la delega non riconduce tali redditi, sulla falsariga di quanto già fatto per le *agroenergie*, tra le attività connesse, bensì, correttamente, tra quelli ottenibili dalle attività agricole *ex se* e quindi, nell'ipotesi dei crediti CO₂ dalle **attività di coltivazione e selvicoltura**. In questo caso, una possibile soluzione potrebbe essere quella di **incrementare la rendita catastale per quegli imprenditori agricoli che fruiranno di questa possibilità**.

Anticipando possibili critiche su questa, da molta letta come, “*apertura*”, è doveroso precisare che non sono ancora definiti i criteri con cui determinare la quantità di CO₂ catturata per qualità e tecniche di coltura, con la conseguenza che potrebbe “*emergere*” che le produzioni agricole e le attuali conformazioni boschive, determinano la maturazione di pochi crediti.

Aspetto peraltro confermato da alcune simulazioni prodotte da operatori del settore.

A questo si devono aggiungere poi i costi di certificazione dei crediti stessi che potrebbero incidere in maniera importante sulla marginalità dell'attività.

Il Governo è altresì delegato a procedere alla revisione, a fini di **semplificazione**, del **regime fiscale dei terreni agricoli** su cui i titolari di redditi di pensione e i soggetti con reddito complessivo di modesto ammontare svolgono attività agricole.

L'obiettivo è quello di permettere a soggetti, quali i **pensionati** che non possono risultare regolarmente iscritti all'Inps gestione agricola o a contribuenti che nella realtà svolgono altre attività lavorative lasciando quella agricola come marginale, di essere equiparato all'imprenditore agricolo e, quindi, di poter fruire anch'esso delle agevolazioni, quale ad esempio l'esenzione Imu.

Non bisogna dimenticare, infatti, che dagli studi pubblicati negli ultimi anni è evidente una continua e costante perdita di SAU, forse dovuta anche agli eccessi costi di mantenimento.

Da ultimo, viene delegato il Governo all'introduzione di procedimenti, anche digitali, che consentano, **senza oneri aggiuntivi per i possessori e i conduttori dei terreni agricoli**, di aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, **le qualità e le classi di coltura indicate nel catasto con quelle effettivamente praticate**. Questo obiettivo, perfettamente in linea con la modernizzazione e la digitalizzazione del Paese molto probabilmente sarà il più difficile da raggiungere in quanto dovranno essere coinvolti altri enti, quali Agea, ad esempio, con indubbi rallentamenti dei lavori.